

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 15 gennaio 2026, n. 13

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art.12 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto fotovoltaico da realizzarsi nel Comune di Brindisi (BR), località "Masseria Maffei", denominato "Impianto AEPV10" di potenza nominale prevista pari a 6,60 MWp in DC e 5,98 MW in AC, nonché delle opere e infrastrutture connesse (Codice di rintracciabilità: 222171758- E-Distribuzione) ricadenti nel Comune di Brindisi.

Società proponente: Solar Energy AEPV10 S.r.l. (ex Columns Energy S.p.a), Via Sebastian Altmann 9, Bolzano (BZ), P. IVA 03274620214.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica ing. Francesco Corvace, su istruttoria del funzionario, Arch. Adriano Maldera.

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- con D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 1. è stato introdotto (art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui *"... nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso ..."*;
 2. è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, definendo di competenza statale *"... gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 10 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale ..."*; il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante *«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»*;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione

del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – *“Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”* ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)”* (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, cosiddetto Decreto PNRR 2;
- il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*;
- la Legge 21 aprile 2023, n. 41, che ha convertito il Decreto-Legge n. 13/2023 recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, cosiddetto Decreto PNRR ter;
- il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11 recante *“disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”*;
- il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, *“Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*;
- il D.M. 21 giugno 2024, recante *“Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”*;
- il D.L. n. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. Le limitazioni riferite all’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art. 5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- il D. Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, *“Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”* ha introdotto importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER);
- il D. L. 21 novembre 2025, n. 175, *“Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili.”* di modifica del D. Lgs. n. 190 del 2024.

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1 marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati

da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;

- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 come da ultimo modificato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, dalla Regione;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede; il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le *"Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi"*;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il *"Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia"*;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 *"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"* che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la *"Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili"*;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 *"Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica"*, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"* sono stati aggiornati e ridefiniti gli incombenti in capo ai proponenti di FER;
- con DGR 17 luglio 2023, n. 997 la giunta regionale pugliese ha espresso il proprio *"Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia"* attesa la rinnovata strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili, per gli obiettivi di decarbonizzazione raggiungibili anche con la penetrazione dell'idrogeno tra le FER;
- con D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 è stata introdotta la *"Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118"*, recepita nell'ordinamento regionale con DGR n. 933 del 7.07.2025;

per le procedure in corso *ratione temporis* continua ad applicarsi l'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, non avendo il proponente esercitato facoltà di sottoposizione alla normativa sopraggiunta;

- con DGR 933 del 07/07/2025 la Giunta ha provveduto alla Approvazione Linee guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione e stoccaggio di energia elettrica da fonte rinnovabile.
- con DGR 1824 del 19/11/2025 la Giunta ha approvato l'aggiornamento dell' Atto d'indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia reso con Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2023, n. 997.

RILEVATO CHE:

- con nota prot. n. 21769 del 18/08/2020, acquisita in pari data al prot. n. 5883, la Provincia di Brindisi indicava la Conferenza di Servizi in modalità asincrona ex art. 14 – bis della L. 241/1990 e s.m.i., avente ad oggetto il giudizio di compatibilità ambientale per l'impianto di cui all'oggetto.
- Con nota prot. n. 6614 del 25/09/2020, questa Sezione (già Infrastrutture Energetiche e Digitali) informava la Provincia di Brindisi, in qualità di Autorità procedente, nonché la Columns Energy S.p.A., in qualità di proponente, che al fine del rilascio del titolo autorizzativo ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. la Società istante avrebbe dovuto formalizzare istanza di Autorizzazione Unica (AU) sul portale telematico "Sistema Puglia", con le modalità previste dalla D.G.R. 3029/2010 e dalla D.D. 1/2011.
- Con successiva nota prot. n. 8733 del 04/12/2020, questa Sezione, in riscontro alla nota della Provincia di Brindisi, prot. n. 0032915 del 02/12/2020, acquisita al prot. n. 8666 del 03/12/2020, di convocazione Conferenza di Servizi decisoria asincrona, rilevato che non era stata ancora presentata istanza telematica di AU, invitata il Proponente a procedere alla presentazione dell'istanza e della relativa documentazione, al fine di consentire l'istruttoria del procedimento;
- Con comunicazione del 12/02/2021, acquisita in pari data al prot. n. 1445, la Provincia di Brindisi comunicava l'avvenuta pubblicazione della documentazione ai fini PAUR per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in oggetto, chiedendo agli Enti di verificare l'adeguatezza e completezza della stessa e di comunicare al proponente l'eventuale richiesta di integrazione documentale, assegnando un termine massimo di trenta giorni.
- Solo a partire da questa data risultava accertato che il procedimento di che trattasi, volto al rilascio del titolo di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, solidalmente al titolo ambientale, di un impianto fotovoltaico da realizzarsi nel Comune di Brindisi (BR), località "Masseria Maffei", denominato "Impianto AEPV10" di potenza nominale prevista pari a 6,60 MWp in DC e 5,98 MW in AC, nonché delle opere e infrastrutture connesse ricadenti nel Comune di Brindisi proposto dalla società proponente Columns Energy S.p.a, convogliava nel modulo procedimentale del PAUR ex art.27 bis del D Lgs 152/2006. L'autorità procedente ai fini PAUR, e quindi alla conduzione delle conferenze di servizi autorizzatorie, era la Provincia di Brindisi, quella competente ai fini del rilascio del titolo di AU (Autorizzazione Unica) ex art.12 del D lgs 387/2003 era la Regione Puglia, Sezione Transizione Energetica, competente al rilascio del presente atto. Per quest'ultimo procedimento di AU, alla data riferita non era ancora tuttavia stata presentata specifica istanza dal proponente.
- Con nota prot. n. 2738 del 18/03/2021, questa Sezione, effettuata la verifica formale sulla documentazione pubblicata sul portale istituzionale dell'Autorità Provinciale competente, comunicava la presenza di anomalie formali e, conseguentemente, l'improcedibilità dell'istanza per carenza documentale, e contestualmente invitava nuovamente la Società a formalizzare istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., caricando, mediante la procedura telematica sul portale "Sistema Puglia", tutta la documentazione comprensiva delle integrazioni richieste con la succitata nota, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa.
- **Con comunicazione del 06/04/2021**, acquisita al prot. n. 3463 del 07/04/2021, la Columns Energy S.p.A. (di seguito solo "Società" o "Proponente" o entrambi) **trasmetteva a questa Sezione istanza telematica di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs n.387/2003** per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di cui all'oggetto, acquisita dal sistema telematico con il **Cod. Id. JKDTOY4**, caricando sul portale "Sistema

Puglia” la documentazione relativa al progetto non comprensiva delle integrazioni richieste da questa Sezione con la sopra richiamata nota prot. n. 2738 del 18/03/2021.

- Con comunicazione del 07/04/2021, acquisita al prot. n. 3487 del 07/04/2021, la Società trasmetteva dichiarazione di non interferenza con ostacoli e pericoli per la navigazione aerea di cui al Codice della Navigazione ENAC; con comunicazione del 16/04/2021, acquisita al prot. n. 3930 del 19/04/2021, trasmetteva attestazione di non interferenza con titoli minerari per idrocarburi; con comunicazione del 17/04/2021, acquisita al prot. n. 3932 del 19/04/2021, trasmetteva copia dell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione alla installazione ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad uso privato.
- Questa Sezione, tenuto conto che la Società proponente, con comunicazione del 17/04/2021, acquisita al prot. n. 3933 del 19/04/2021, aveva comunicato che avrebbe provveduto al caricamento della documentazione integrativa sul portale telematico regionale non appena predisposta l’apertura della specifica sezione del summenzionato portale, al fine di consentire l’istruttoria di rito dell’istanza di cui all’oggetto, procedeva alla verifica formale della documentazione caricata dal proponente sul portale regionale e, con nota prot. n. 6538 del 17/06/2021, comunicava il permanere di anomalie formali, già rilevate con precedente nota prot. n. 2738 del 18/03/2021; con la medesima nota questa Sezione invitava la Società ad integrare la documentazione allegata all’istanza all’interno del portale telematico regionale “Sistema Puglia”, entro un arco temporale congruo, tale da consentire l’istruttoria entro la data convenuta per la seduta della Conferenza di Servizi.
- Con nota prot. n. 17199 del 21/05/2021, acquisita al prot. n. 5521 in pari data, la Provincia di Brindisi convocava, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, la prima riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 25/06/2021 avente ad oggetto il giudizio di compatibilità ambientale con contestuale eventuale rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione ed esercizio dell’impianto in oggetto.
- Con comunicazione del 22/06/2021, acquisita al prot. n. 6838 del 28/06/2021, la Società provvedeva al caricamento della documentazione integrativa richiesta con la succitata nota prot. n. 6538 del 17/06/2021 sul portale telematico regionale.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 6662 del 25/06/2021, trasmetteva il proprio parere di competenza rilevando che dalla verifica della documentazione depositata sul portale telematico “Sistema Puglia” emergevano ulteriori elementi di improcedibilità che non consentivano la conclusione favorevole della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l’ammissibilità dell’istanza.
- Con nota prot.n. 22002 del 1/07/2021, acquisita al prot. n. 7219 pari data, la Provincia di Brindisi trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi ai fini PAUR svoltasi in data 25/06/2021.
- Con nota del 22/07/2021, acquisita al prot. n. 8030 del 23/07/2021, la Columns Energy S.p.A. trasmetteva il link dal quale poter scaricare la documentazione richiesta con la succitata nota prot. n. 6662 del 25/06/2021, non avendo potuto procedere al caricamento della stessa sul portale telematico regionale.
- Con nota prot. n. 31059 del 28/09/2021, acquisita agli atti al prot. n. 10155 del 29/09/2021, la Provincia di Brindisi convocava la Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 19/10/2021.
- Con nota prot.n. 10888 del 19/10/2021, questa Sezione comunicava la conclusione con esito favorevole della verifica dei soli requisiti tecnici, mentre in merito a quelli amministrativi chiedeva di aggiornare alcuni documenti, come ivi specificati.
- Con nota prot. n. 33945 del 22/10/2021, acquisita agli atti al prot. n. 11105 del 26/10/2021, la Provincia di Brindisi, trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi del 19/10/2021. La seduta si concludeva con quanto di seguito “*Il Presidente della Conferenza di Servizi decide:*”
 1. *di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni di cui ai pareri sopra riportati;*
 2. *di demandare all'ufficio procedente, Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi, l'adozione del provvedimento definitivo di PAUR in relazione al giudizio di compatibilità ambientale sulla base delle risultanze della conferenza di servizi”.*

Nella stessa seduta questa Sezione dichiarava *“che tenuto conto che il Presidente della Conferenza ha dichiarato che la valutazione di impatto ambientale si chiude negativamente sulla base delle posizioni prevalenti, e che il comma 3 dell’art.12 del D.Lgs 387/03 s.m.i., indica che “La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, (...), nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi (...) sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione (...), nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.....”e, fermo restando quanto indicato nella nota prot. n. 10888 del 19/10/2021, la Regione dichiara che emergono elementi ostativi al rilascio dell’Autorizzazione Unica di cui allo stesso art.12 del D.Lgs n.387/2003, per mancanza del giudizio favorevole di VIA pertanto, il titolo abilitativo di AU non può essere concesso e, pertanto, si procede all’archiviazione dell’istanza”.*

- La Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 37169 del 17/11/2021, acquisita al prot. n. 12119 del 18/11/2021, comunicava i motivi ostativi all’accoglimento positivo della domanda di cui in oggetto ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241 del 1990.
- Con nota prot. n.1253 del 14/01/2022, acquisita al prot. n. 283 pari data, la Provincia di Brindisi emanava il provvedimento dirigenziale n. 1 del 14/01/2022, recante giudizio negativo, avverso il quale il proponente medesimo presentava ricorso al TAR di Lecce; tale provvedimento veniva successivamente annullato con sentenza n. 1583 del 12/10/2022 del Tar Lecce., notificato al prot. n. 10652 del 18/10/2022.
- Con nota prot. n. 31177 del 21/09/2023, acquisita al prot. n. 12935 in pari data, la Provincia di Brindisi, comunicava l’avvio del procedimento di riesame del PAUR, ex art. 27-bis del D.Lgs 152/2006, e convocava la Conferenza di Servizi per il giorno 13/10/2023. Con successiva nota prot. n. 33891 del 13/10/2023, acquisita al prot. n. 13739 in pari data, trasmetteva il verbale della seduta del 13/10/2023 e convocava una nuova seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 27/10/2023.
- Con nota prot. n.37723 del 14/11/2023, acquisita al prot. n. 14703 in pari data, la Provincia di Brindisi, trasmetteva il verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 27/10/2023 che si concludeva con quanto di seguito *“Il Presidente della Conferenza di Servizi decide di:*
 1. *fatta salva ogni decisione che potrà essere assunta dalla Provincia di Brindisi all’esito dell’acquisizione del parere richiesto all’Ufficio Legale in merito alla verifica della competenza in materia di VIA/PAUR a seguito delle novità introdotte con Decreto legge del 24 febbraio 2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, di assegnare 20 giorni al proponente dalla notifica del verbale della conferenza per presentare le proprie osservazioni e/o dare riscontro a quanto richiesto dagli Enti interessati;*
 2. *di sollecitare il Servizio Agricoltura della Regione Puglia a rilasciare il proprio parere sia in relazione al piano di sviluppo dell’azienda agricola che la Società dovrà integrare nei termini sopra indicati che in relazione alla rispondenza dell’impianto agrivoltaico alle Linee Guida Ministeriali in tal senso emanate;*
 3. *di rinviare la seduta finale della Conferenza di Servizi a data da individuare da parte del Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi secondo il cronoprogramma sopra proposto e condiviso da tutti i partecipanti laddove il parere dell’Ufficio Legale dovesse confermare il permanere della competenza in capo alla Provincia;*
 4. *laddove il Comune non provvederà a produrre nell’ambito dei lavori della Conferenza di Servizi le proposte di compensazione ambientale le stesse si intenderanno non vincolanti e, pertanto, ogni eventuale valutazione in ordine alle compensazioni ambientali sarà rimesso all’autorità competente al rilascio dell’AU ex art. 12 D.lgs. n. 387/2003”.*

- Con la stessa nota la Provincia di Brindisi dichiarava che *“L’Ufficio legale di questo Ente con nota prot. n. 37252 del 10/11/2023 ha chiarito che debba applicarsi la normativa sopravvenuta e precisamente l’art. 11 bis del Decreto Legge n. 13 del 24 febbraio, n. 23, convertito con la legge 21 aprile 2023, n. 41, che dispone l’incompetenza della Provincia nei casi in esame, con applicazione del principio generale tempus regit actum. Pertanto detto Decreto, non avendo previsto norme transitorie che disciplinano diversamente, trova applicazione anche ai procedimenti in corso all’entrata in vigore dello stesso e, pertanto, con la presente si comunica l’intervenuta incompetenza della Provincia relativamente al procedimento di VIA/PAUR in questione e, contestualmente, si demanda all’Ufficio Energia della Regione Puglia ogni adempimento inerente il prosieguo del procedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 387/2003.”*
- Con nota prot. n. 1502 del 24/11/2023 questa Sezione regionale, con riferimento al dettato normativo indicato dalla Provincia di Brindisi durante la seduta della conferenza di servizi del 27/10/2023, invitava la stessa Autorità Competente a chiarire, vista la dichiarata “incompetenza” dell’Amministrazione Provinciale per il procedimento di VIA/PAUR in oggetto, in quale delle tre condizioni elencate “(a, b, o c)” e l’“innalzamento delle soglie” citati all’**articolo 47** del D.L. 13/2023, e nello specifico al **comma 1-bis** (introdotto in sede di conversione dalla L. 41/2023), che disciplina le **esenzioni dalle valutazioni ambientali** per specifici progetti in aree idonee. , rientrasse l’impianto fotovoltaico, oggetto della procedura di che trattasi. Pertanto nelle more di ricevere il chiarimento richiesto, questa Sezione non avrebbe potuto concludere il procedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 387/2003, fino a quel momento destinato a confluire nel procedimento provinciale con le modalità di cui all’art. 27-bis del D.Lgs n.152/2006, non essendo stata accertata l’esclusione del progetto in questione dal campo di applicazione della normativa sulla Valutazione d’Impatto Ambientale.
- Con nota prot.n.40555 del 7/12/2023, acquisita al prot. n. 15549 pari data, la Provincia di Brindisi riscontrava la nota sopra citata dichiarando che *“il proponente, con nota in atti al prot. n. 30962 del 20/09/2023, ha dichiarato che il progetto è localizzato in un’area qualificata come idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater, del d.lgs. n. 199/2021. Tanto premesso, nel richiamare e confermare integralmente quanto deciso in sede di Conferenza di Servizi, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 37723 del 14/11/2023, si rappresenta che il procedimento di VIA/PAUR non presenta più legittimità per intervenuta incompetenza della Provincia di Brindisi ai sensi dell’art. 47 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41”.*
- Con nota acquisita al prot.n. 15577 del 7/12/2023, la Società proponente dichiarava che, *“come accertato dal Consiglio di Stato, il Progetto ricade in area idonea e, allo stesso tempo, risulta addirittura al di fuori delle aree non idonee. Con la conseguenza per cui la compatibilità ambientale deriva direttamente dalla legge, essendo escluso dal procedimento di VIA secondo una precisa scelta compiuta a monte dal Legislatore. Pertanto chiedeva a questa Amministrazione regionale di procedere, con salvezza del protocollo di presentazione dell’istanza di AU, con il rilascio dell’Autorizzazione Unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 previa ove occorra convocazione di apposita Conferenza dei Servizi”.*
- Con nota del 21/02/2024, acquisita al prot. n. 98785 del 23/02/2024, la Società proponente dichiarava *“di non avere più interesse alla definizione del procedimento di valutazione di impatto ambientale e, quindi di PAUR, alla luce della normativa di riferimento che ha disposto l’esenzione ex lege del Progetto da valutazioni ambientali, nonché alla luce dei chiarimenti forniti dalla Provincia, autorità ambientale competente; chiede all’Amministrazione regionale di dare impulso al procedimento propedeutico al rilascio dell’Autorizzazione Unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 con salvezza del protocollo dell’istanza presentata in data 6.4.2021, procedendo con gli adempimenti di rito e l’indizione della Conferenza dei Servizi. La Società manleva espressamente la Regione Puglia da ogni tipo di responsabilità da ritardo, restando inteso che i termini per la conclusione del procedimento decorreranno dalla presente richiesta e dalla successiva indizione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n.387/2003. Si precisa che la presente dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e conseguente archiviazione del procedimento di PAUR pendente è condizionata alla effettiva attivazione e prosecuzione del procedimento di Autorizzazione Unica da parte di codesta Amministrazione regionale, con salvezza*

del protocollo dell'istanza presentata in data 6.4.2021".

- La Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, con nota prot.n. 33201 del 12/02/2024 prendendo atto della determinazione assunta dalla provincia di Brindisi in merito all'applicabilità della disposizione normativa di cui al D.L. n. 13/2023, rimetteva a questa Sezione Energia ogni valutazione in merito alle modalità di gestione e/o conclusione del procedimento di Autorizzazione unica ex 387/03.
- Questa Sezione, alla luce di quanto sopra esposto in merito alla non obbligatorietà della verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, all'esito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, con nota prot. n. 208558 del 1/05/2024 comunicava l'avvio formale del procedimento e convocava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della L. n. 241 del 1990, la riunione di Conferenza di Servizi per l'esame del progetto di cui trattasi per il giorno 3/06/2024, successivamente rinviata al 05/06/2024 con nota della Sezione prot. n. 257458 del 30/05/2024.
- La comunicazione di cui al punto precedente definiva quindi la sopravvenienza delle competenze "rafforzate" della Regione Puglia, Sezione Transizione Energetica, anche ai fini della conduzione delle conferenze di servizi autorizzatorie, inizialmente assegnata alla Provincia di Brindisi. L'unico titolo autorizzativo occorrente diviene quindi l'A.U. ex art.12 del D lgs 387/2003 e ss.mm.ii.
- Con nota acquisita al prot.n. 238407 del 20/05/2024, la Società trasmetteva la documentazione integrativa richiesta dalla scrivente Sezione con la nota prot. n. 208558/2024.
- Con nota prot.n. 0360464 del 16/07/2024, questa Sezione trasmetteva il verbale della conferenza di servizi del 05/06/2024 ed invitava il Comune di Brindisi, in qualità di autorità delegata con D.G.R. 14 dicembre 2010, n. 2766 per le procedure di cui all'art. 7 della LR 20/2009 al rilascio del titolo paesaggistico; alla luce di quanto riferito dal Servizio Autorità Idraulica della Regione Puglia, invitava il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia ad esprimere il nulla osta ai fini idraulici e al rilascio della concessione di attraversamento del demanio idrico.
- Con nota acquisita al prot.n. 382455 del 26/07/2024 la Società trasmetteva una nota integrativa al verbale della conferenza di servizi del 5/06/2024 con la quale dichiarava che *"tenuto conto dell'esenzione da procedura ambientale e dell'insussistenza di vincoli nelle aree di intervento, la società ritiene che non sia necessario acquisire un parere di compatibilità paesaggistica"*.
- Con nota acquisita al prot. n. 428930 del 4/09/2024 e nota acquisita al prot.n. 449860 del 17/09/2024, la Società trasmetteva al Consorzio Centro Sud Puglia la documentazione richiesta dall'ente.
- Questa Sezione, con nota prot.n. 484948 del 7/10/2024 convocava per il giorno 25/10/2024 la Conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della L. n. 241 del 1990.
- Con nota acquisita al prot.n. 509403 del 17/10/2024 la Società trasmetteva al Comune di Brindisi l'Allegato alla Deliberazione G.C. n. 374 del 21/11/2023 con le proposte di revisione e l'importo del contributo economico proposto in merito alle misure di compensazione previste dal D.M. del 10.09.2010,.
- Questa Sezione, con nota prot.n. 109206 del 28/02/2025 trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi del 25/10/2024 e, contestualmente, comunicava di aver provveduto alla comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
- Con nota acquisita al prot.n. 463784 del 27/08/2025 la Società, comunicava la sopravvenuta scissione parziale della Columns Energy s.p.a. in Solar Energy AEPV01 S.r.l., Solar Energy AEPV04 S.r.l., Solar Energy AEPV10 S.r.l., Solar Energy AEPV12 S.r.l., Solar Energy AEPV13 S.r.l., Solar Energy AEPV24 S.r.l. e Solar Energy AEPV25 S.r.l., e contestualmente chiedeva l'aggiornamento/voltura della titolarità nella procedura di Autorizzazione Unica in oggetto in favore della **Solar Energy AEPV10 S.r.l.**;
- Con successiva nota acquisita al prot. n. 503384 del 17/09/2025, la Società trasmetteva la documentazione a supporto della verifica della trasformazione societaria sopra riferita.
- Questa amministrazione regionale, nella persona del Responsabile del procedimento A.U., alla luce di quanto sin qui esposto, con nota prot. 529324 del 30/09/2025 riteneva di poter **concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione**

Unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, con tutte le prescrizioni e a ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti.

Preso atto delle note e pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati in stralcio:

- **Marina Militare – Comando Marittimo Sud**, nota prot. n. 17389 del 14/05/2024, con la quale comunica che *“qualora non sia intervenuta alcuna variante progettuale rispetto al progetto già valutato e visionato sul portale della Provincia di Brindisi, conferma le proprie favorevoli determinazioni espresse con i fogli in riferimento c) e d) – qui uniti in copia a beneficio della Regione Puglia.”*
- **AQP Acquedotto Pugliese SpA**, nota prot. 36081 del 28/05/2024, acquisita al prot. n. 252892 di pari data, con la quale *“[...] si rilascia nulla-osta di massima da parte della scrivente, nelle more della stipula della relativa convenzione, al cui perfezionamento resta subordinato l'avvio dei lavori, se pur con le dovute precauzioni a realizzarsi, secondo le norme tecniche di sicurezza e nelle more del puntuale rispetto delle seguenti prescrizioni generali:*
 1. *in ogni caso di attraversamento (con condotte idriche e fognanti), i cavidotti dovranno essere posti al di sotto della condotta esistente, ad una profondità tale da garantire una distanza minima non inferiore a 0,5 m tra il piano di posa della condotta e la generatrice superiore del cavidotto.*
 2. *il tracciato, per i tratti interferenti con la condotta idrica (attraversamenti e parallelismi), dovrà essere facilmente individuabile in sito;*
 3. *in caso di parallelismo su strade pubbliche, i cavidotti in progetto in nessun caso dovranno essere posati all'interno della trincea di scavo delle condotte gestite da questa Società. In particolare, l'interasse fra il tracciato dell'opera in progetto e le condotte idriche e/o fognanti in esercizio dovrà essere maggiore di 1,0 m;*
 4. *le opere di attraversamento delle condotte dovranno essere dettagliate in appositi elaborati grafici e descrittivi delle opere a farsi;*
 5. *le eventuali trincee di scavo per gli attraversamenti delle condotte dovranno essere provviste di idonee armature per garantire la stabilità delle pareti. Il rinterro degli scavi dovranno essere eseguiti con materiale di cava di granulometria adeguata, vagliato e compattato fino a raggiungere, in ogni punto, una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, eventualmente con inumidimenti od essiccamenti del materiale di rinterro, ciò al fine di evitare qualsiasi cedimento dello strato di posa della condotta idrica in parola;*
 6. *Nell'eventualità si dovrà passare al di sopra di alcune opere, oltre al benessere preventivo di questa Azienda, bisognerà rispettare quanto di seguito prescritto:*
 - *l'attraversamento dovrà avere asse ortogonale a quello della condotta stessa, la distanza minima fra il piano di posa della tubazione e la generatrice superiore della condotta, non inferiore a 0,50 m. Inoltre, in corrispondenza dell'intersezione, la tubazione dovrà essere inserita in apposito tubo di protezione in polietilene, le cui estremità dovranno essere estese per una lunghezza non inferiore a m 2,0 dall'asse della condotta idrica intersecata;*
 - *il tubo di protezione dovrà essere inserito, per il tratto di attraversamento della condotta (circa 2.0 m) in un cordolo di protezione in c.a., avente sezione quadrata di lato non inferiore a 0.70 x 0.70 m;*
 - *il tracciato, nel tratto interferente con la condotta, dovrà essere facilmente individuabile in sito attraverso il posizionamento, all'interno degli scavi, di appositi nastri monitori, nonché di apposite paline o etichette indicatrici poste all'esterno*
 - *l'opera di attraversamento della condotta dovrà essere dettagliata in appositi elaborati grafici e descrittivi*
 7. *nel corso dei lavori, tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari sulle condotte idrica e sugli organi di manovra a servizio delle stesse, e/o sulla condotta fognaria, dovranno essere eseguiti esclusivamente da personale AQP.*

Si rappresenta che prima di procedere alle attività lavorative è necessario eseguire la verifica della puntuale ubicazione delle opere idriche e fognarie al fine di valutare le probabili interferenze.

Tutte le interferenze rilevate dovranno essere riportate in appositi elaborati progettuali, corredati di un rilievo planoaltimetrico di dettaglio del tracciato delle condotte idriche e fognanti gestite da questa Società circoscritto alle aree di interferenza.

Per ciascuna delle interferenze che si dovessero riscontrare sarà necessario presentare una proposta progettuale risolutiva, su cui AQP esprimerà preventivamente specifico parere.

Qualora se ne ravvisi la necessità si potrà procedere all'esecuzione di saggi eseguiti con piccoli mezzi meccanici, previo accordo con i tecnici di AQP S.p.A.. Qualora in fase esecutiva si dovessero rinvenire interferenze con condotte idriche e/o fognanti, ancorché non esplicitamente individuate, sarà cura del proponente darne comunicazione immediata ad AQP S.p.A. – UT di Taranto, per l'adozione di ogni utile accorgimento tecnico, finalizzato alla salvaguardia delle opere gestite dalla scrivente."

- **Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture Servizio Autorità Idraulica**, nota prot. n. 253701 del 28/05/2024, acquisita al prot. n. 254826 del 29/05/2025, con la quale riferisce che "osserva che il cavidotto di connessione alla cabina di consegna "CP SAN PAOLO" interseca un tratto dell'affluente al "Canale Fiume Grande" facente parte della rete consortile già in gestione al cessato Consorzio per la Bonifica di Arneo, le cui competenze e funzioni sono state assunte dal Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia. Pertanto in riferimento alla fattispecie evidenziata per l'intervento in oggetto, ai sensi della L.R. n.17/2013 le competenze in ordine al nulla osta ai fini idraulici e al rilascio della concessione di attraversamento del demanio idrico sono attribuite al citato Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia."
- **Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio**, nota 0268076 del 4/06/2024, con la quale comunica che "preso atto che l'opera non è sottoposta a procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza della Regione o della Provincia e che la stessa interessa il territorio di un solo Ente locale, la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e/o dei provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte II e dal capo II del titolo I della parte IV del D.Lgs. 42/2004 nonché dalla pianificazione paesaggistica, è in capo al Comune di Brindisi, delegato ai sensi della D.G.R. n. 1152 del 11.05.2010".

Con riferimento al coinvolgimento del Comune di Brindisi si prende atto del parere rilasciato dal medesimo Comune, Settore n. 7 – Paesaggio e Demanio Costiero, con nota n. 109005 del 24/10/2024.

- **Provincia di Brindisi, Area 3 — Servizi tecnici Viabilità e Regolazione circolazione stradale**, nota prot. n. 20524 del 24/06/2024, esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
 - a. *Qualora il progetto comporti modifiche al tracciato stradale, si fa presente che esse non sono ammesse, se non assicurando:*
 1. *Rispondenza del progetto alle prescrizioni dei DDMM 5.11.2001 e 19.04.2006, integrando in tal senso la documentazione progettuale in atti;*
 2. *in alternativa, totale reversibilità dell'intervento;*
 3. *In ogni caso, specifici accordi con l'ente proprietario.*
 - b. *Qualora il progetto necessiti di adeguamenti rispetto alle prescrizioni allegate, sarà cura del proponente documentare attraverso opportuni elaborati scritto-grafici ad integrazione del progetto definitivo, nell'ambito del procedimento autorizzativo in corso;*
 1. *Tali adeguamenti dovranno inoltre essere specificati attraverso apposita scheda sintetica di corrispondenza tra le prescrizioni qui allegate e le specifiche di progetto adottate dal proponente;*
 2. *A procedimento autorizzativo conclusosi positivamente, al fine di poter procedere*

all'occupazione dello spazio demaniale pubblico, il proponente dovrà ottenere specifica Concessione all'occupazione del suolo pubblico, la quale comporterà i seguenti ulteriori obblighi a carico del proponente stesso:

3. Versamento degli importi disciplinati dalle norme qui di seguito elencate (tabella 1);

4. Stipula di apposita Convenzione con la Provincia.

La Tabella 1 citata riporta le seguenti prescrizioni, per la cui trascrizione integrale si rimanda al documento/parere originale:

- “Le opere che ricadono in fascia di rispetto stradale devono conformarsi alle disposizioni degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 285/1992, degli artt. 26 e 27 del D.P.R. 495/1992, del D.M. 1404/1968 e del D.M. 10.09.2010.”
- “Le alberature devono rispettare una distanza minima di 6 m dal confine stradale ovvero, per altezze superiori, una distanza pari all'altezza a maturità della pianta ($d = h$).”
- “Le siepi vive con altezza superiore a 1 m devono rispettare una distanza minima di 3 m dal confine stradale.”
- “Le recinzioni con altezza inferiore a 1 m o i cordoli inferiori a 30 cm devono rispettare una distanza minima di 1 m dal confine stradale.”
- “Le recinzioni con altezza superiore a 1 m o i cordoli superiori a 30 cm devono rispettare una distanza minima di 3 m dal confine stradale.”
- “Le nuove costruzioni e opere assimilabili devono rispettare una distanza minima di 30 m dal confine stradale, ridotta a 10 m nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente.”
- “I muri di cinta su strade di tipo C devono essere realizzati a una distanza minima di 3 m dal confine stradale.”
- “Gli armadietti e i manufatti tecnologici devono rispettare le distanze previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento e non devono costituire pericolo per la circolazione.”
- “Gli accessi privati esistenti su strada provinciale devono essere muniti di regolare autorizzazione o comunque risultare legittimamente realizzati.”
- “Gli accessi privati di nuova realizzazione devono essere progettati nel rispetto delle distanze e delle condizioni di visibilità dalle intersezioni stradali, secondo la normativa vigente.”
- “I progetti di nuovi accessi devono essere preventivamente approvati dall'Amministrazione provinciale previa presentazione di apposita richiesta di concessione corredata dalla documentazione prescritta.”
- “Le occupazioni longitudinali in sotterraneo devono essere realizzate, ove possibile, al di fuori della carreggiata e alla massima distanza dal margine della stessa.”
- “Gli attraversamenti longitudinali devono essere intervallati da pozzetti di ispezione realizzati esclusivamente esternamente alla carreggiata, con giunti realizzati in pozzetto.”
- “La mancanza di spazio per il posizionamento dell'infrastruttura deve essere adeguatamente giustificata mediante appositi elaborati tecnici.”
- “L'infrastruttura deve essere posata nella fascia di pertinenza esterna alla banchina oppure, in caso di comprovata impossibilità, in banchina o in carreggiata mediante mini trincea, previa valutazione di minore impatto rispetto alle tecniche tradizionali da parte dell'Ente gestore della strada.”
- “Gli attraversamenti trasversali in sotterraneo devono essere realizzati, ove possibile, mediante sistema a spinta con perforazione orizzontale e andamento ortogonale all'asse stradale.”
- “Le perforazioni sub-orizzontali devono avere un estradosso minimo pari a 100 cm.”
- “La profondità dell'estradosso dei manufatti protettivi rispetto al piano stradale, alla banchina o alla cunetta non deve essere inferiore a 1 m.”
- “I lavori devono essere svolti nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con adozione della segnaletica temporanea prescritta.”
- “Prima dell'inizio dei lavori deve essere verificata l'eventuale presenza di sottoservizi interferenti.”
- “Per scavi di qualsiasi tipo deve essere effettuata la valutazione del rischio da rinvenimento di ordigni

inesplosi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.”

- **Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Dipartimento Energia, Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi, ex Divisione VIII - Sezione UNMIG dell’Italia meridionale**, nota prot. 119373 del 28/06/2024, acquisita al prot. 326460 pari data, con la quale richiama le semplificazioni previste dalla Direttiva direttoriale 11 giugno 2012 in materia di procedure per il rilascio del nulla osta ai sensi dell’art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che pongono in capo al soggetto proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie.

Con riferimento alla verifica di interferenza con le attività minerarie e al parere del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Dipartimento Energia, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, Divisione VIII - Sezione UNMIG, sopra richiamato, si rappresenta quanto segue:

- la Società istante, con nota acquisita al prot. 428937 del 04/09/2024 ha trasmesso la “Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie” resa dal progettista il 05/08/2024 che “equivale a pronuncia positiva da parte dell’amministrazione mineraria prevista dall’articolo 120 del Regio Decreto 1775/1993”.

Pertanto, si ritiene assolto, da parte della Società, l’obbligo di effettuare la suddetta verifica.

- **Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale**, nota prot. n. 21589 del 10/07/2024, con la quale riferisce che:

“[...] Preso atto ed esaminata la documentazione progettuale complessivamente resa disponibile e innanzi richiamata, questa Autorità di Bacino Distrettuale evidenzia che, in rapporto alla Pianificazione di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.), le cui cartografie sono pubblicate sul sito istituzionale di questa autorità Distrettuale, il parco fotovoltaico non interferiscono con le aree disciplinate dalle orme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del richiamato P.A.I. Il cavidotto aereo, invece, interseca e lambisce il “reticolo idrografico” (insieme dei corsi d’acqua comunque denominati), riportato con il simbolo di “linea azzurra” sia sulla cartografia ufficiale dell’ Istituto Geografico Militare (I.G.M.) in scala 1 :25.000, sia sulla Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia, formalmente recepita dall’Amministrazione comunale di Brindisi nella Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P (adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 19.12.2014, successivamente approvata dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 1885 del 27 .10.2015), e le cui aree di pertinenza (entro la distanza di 150 metri a destra e a sinistra del citato corso d’acqua), assimilabili ad aree a pericolosità idraulica, sono disciplinate dagli artt. 4, 6 e 10 delle .T.A. del P.A.I. In tali aree, in accordo alle disposizioni e agli indirizzi dei richiamati artt. 4, 6 e 10 delle .T.A., la realizzazione degli interventi consentiti è subordinata alla redazione di uno specifico “Studio di compatibilità idrologica ed idraulica” che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle delle aree interessate e dimostri l’ esistenza di adeguate condizioni di sicurezza idraulica, per le opere previste, come definite all’art. 36 delle richiamate N.T.A. del P.A.I.

Nello studio idraulico presentato dalla società non si fa riferimento al cavidotto aereo ma solo al campo fotovoltaico, pertanto, questa Autorità di Bacino Distrettuale esprime parere preliminare favorevole di conformità al P.A.I. per l’ intervento, con le seguenti prescrizioni:

- la fase di progettazione esecutiva del cavidotto aereo, sia supportata da uno “Studio di compatibilità idrologica ed idraulica” che definisca gli accorgimenti tecnici utili ad assicurare che le opere in progetto non subiscano danni e non costituiscano un rischio per le persone, anche se esposte alla eventuale presenza d’ acqua. Tale studio non dovrà essere trasmesso alla scrivente in quanto adempimento di una prescrizione tesa a definire modalità esecutive sito-specifiche;
- *le attività e gli interventi siano comunque tali da non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; resta inteso che, sia in fase di cantiere e sia in fase di esercizio della linea elettrica e*

delle opere connesse, questa Autorità di Bacino Distrettuale si ritiene sollevata da qualsivoglia responsabilità conseguente a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di allagamento nell'aree di intervento;

- si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
 - gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all'interno degli stessi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;
 - il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente materia."
- **Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia:** nota prot. n. 28655 del 26/09/2024, acquisita al prot. 466882 pari data, con la quale "esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento richiamato in oggetto, a condizione che, per l'attraversamento di che trattasi, codesta Società acquisisca, prima dell'esecuzione delle opere, l'autorizzazione prevista dal Regolamento Regionale n° 17/2013 in materia di uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia.

Si comunica inoltre che questo ufficio, preso atto della documentazione inoltrata e dell'ordine di esecuzione bonifico relativo al versamento degli oneri istruttori richiesti, ha espresso, per quanto di competenza, parere in linea tecnica favorevole alla realizzazione dell'intervento e ha proceduto, alla determinazione del canone annuo dovuto, così come previsto dal Regolamento Regionale Pugliese n.17 del 01 agosto 2013 e alla predisposizione della bozza del disciplinare.

Tale bozza sarà trasmessa a codesta Società contestualmente alla richiesta degli adempimenti necessari per il rilascio dell'autorizzazione cui si potrà dare corso soltanto ad avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica Regionale - cod. Id. JKDTOY4.

Il presente parere non costituisce autorizzazione ai sensi del R.R. 17/2013 che si concretizzerà soltanto con la registrazione del Disciplinare, da approvarsi con Delibera Commissariale e che dovrà essere firmato dalle parti".

Nota prot. n. 29822 del 08/10/2024, acquisita al prot. 487840 pari data, con la quale comunica che "si rileva che la nuova linea MT in cavo aereo AL 150 mmq interferisce con il Canale "Fiume Grande" sul quale questo Consorzio ha competenza. Con la presente, pertanto, si comunica per quanto di competenza, la fattibilità dell'intervento proposto a condizione che, per l'interferenza di che trattasi, la Società richiedente acquisisca, preliminarmente all'esecuzione delle opere, l'autorizzazione prevista dal RR n. 17/2023 in materia di uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della regione Puglia oltre al rispetto del R.D. 8 maggio 1904 n. 368. Tale autorizzazione sarà subordinata all'accettazione delle condizioni e delle prescrizioni di rito da rispettare nella fase esecutiva e di validità della stessa da inserire in apposito "Disciplinare" di autorizzazione comprendente il pagamento di un canone annuo."

Considerato che la Società, giusto verbale della Conferenza di Servizi del 25/10/2025, dichiarava la propria disponibilità alla predisposizione della bozza del disciplinare a valle del rilascio dell'autorizzazione unica, si prescrive prima dell'esecuzione delle opere di adempiere a quanto richiesto dal medesimo Consorzio.

- **Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali,** nota prot. n. 74559 del 17/10/2024, acquisita al prot. n. 507538 pari data, con le quali fornisce indicazioni in ordine alla verifica d'interferenza con i sistemi di trasporto pubblico ed impianti fissi in esercizio, come di seguito indicato:

"... solo nel caso in cui l'opera da realizzare o modificare sia interferente, come disposto dal D.P.R. 753/80, con sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi in esercizio, ovvero non risulti rispondente a quanto disposto dal Titolo III del D.P.R. 753/1980 "Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio;

In particolare, se per la realizzazione dell'intervento in proposta non risultano rispettate le distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56 del DPR 753/80, e quindi deve essere prodotta una richiesta ex art. 60 del DPR medesimo, dovrà essere inviata a questo UOT di ANSFISA (tramite PEC) all'indirizzo ansfisa@pec.ansfisa.gov.it della specifica documentazione tecnica attestante il rispetto della normativa di settore, corredata del parere favorevole dell'esercente dell'impianto di trasporto pubblico interessato. Tutti gli elaborati tecnici dovranno essere regolarmente sottoscritti dal professionista incaricato della progettazione e dal Direttore dell'Esercizio dell'esercente della infrastruttura di trasporto. Si specifica altresì che qualora l'intervento in esame comporti invece la realizzazione di opere ed impianti con posa di opere, condotte (convoglianti liquidi, gas o sostanze solide minute, polverulente, pastose o in sospensione in veicolo fluido) o canali in attraversamento e/o parallelismo ai sensi dell'art. 58 del DPR 753/80 occorrerà invece tener conto delle disposizioni previste dal DM n.137 del 4 aprile 2014 "Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto" con caratteristiche tecniche rispondenti alle indicazioni riportate al punto 8 del relativo Allegato A. Nell'occasione si segnala altresì che ("Nel caso in cui, per particolari motivi, risulti tecnicamente impossibile attenersi alle disposizioni tecniche di cui all'Allegato «A»."

Considerato che la Società, giusto verbale della Conferenza di Servizi del 25/10/2025, dichiarava l'assenza di interferenza con la rete ferroviaria e con le strade e/o autostrade della rete nazionale, si ritiene assolto, da parte della Società, l'obbligo di effettuare la suddetta verifica.

- **ARPA Puglia**, nota prot. n. 0076526 del 21/10/2024, acquisita al prot. n. 513093 pari data, con la quale trasmette il precedente parere prot. n. 44952 del 28/05/2024, acquisito al prot. n. 253037 pari data, in cui osserva che:

"[...] l'impianto proposto ed esaminato da parte di questa Agenzia non rientra nella definizione di "agrivoltaico", ma bensì di un impianto fotovoltaico con misure di mitigazione, in quanto, non soddisfa quanto previsto da Linee Guida del MI.TE.

Pertanto le misure di mitigazione proposte dal proponente risultano insufficienti (vedasi punto 1 del presente parere per impatti cumulativi).

Inoltre, si rappresenta che il progetto, risulta carente di alcuni aspetti come, ad esempio, i sistemi di monitoraggio che consentono di verificare l'impatto sulle colture, il bilancio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità dell'attività agricola presente.

3) Manca specifica relazione in merito all'interferenza dovuta alla presenza dei pannelli fotovoltaici (compresa la normale manutenzione) e le pratiche colturali (sia per la presenza di trattori e macchine operatrici);

4) Non è stato relazionato in merito agli impatti ambientali relativi al cavidotto di connessione tra l'impianto e la stazione elettrica.

5) il PMA fornito risulta essere generico e non determinato sul contesto in cui si dovrebbe realizzare il progetto in oggetto [...].

Inoltre, si segnalano le seguenti criticità che andrebbero approfondite da parte del Proponente:

23 non è stato predisposto un idoneo elaborato dove specificare quali siano le modalità di pulizia dei pannelli oltre alle sostanze, i prodotti chimici e i mezzi eventualmente adoperati (se si intende utilizzare preferibilmente acqua di recupero delle precipitazioni atmosferiche che, prodotti ecocompatibili, ecc.);

24 sono assenti informazioni circa le operazioni di diserbo, le quali devono essere effettuate esclusivamente mediante attrezzature meccaniche;

25 non è stato previsto un monitoraggio dell'ambiente idrico, né delle acque superficiali che percorrono i canali episodici adiacenti le aree dell'impianto, né delle acque sotterranee;

26 non è chiaro se sia stato previsto un sistema di recupero e raccolta e stoccaggio delle acque meteoriche ricadenti sui pannelli;

27 non sono altresì esplicitate le operazioni di approvvigionamento idrico e gestione delle acque;

Si rammenta che la realizzazione dell'impianto deve risultare per il terreno che lo ospita meno invasiva possibile e nel caso in esame, dopo le operazioni di montaggio, il terreno dovrà essere riportato alla

sua naturalità permettendo l'assorbimento delle acque piovane ed il naturale deflusso delle stesse. Pertanto, deve essere presentato un programma di minimizzazione degli impatti, compatibile con la gestione dell'impianto, definendo la natura delle strade interne ed esterne con relativa ottimizzazione dei percorsi, il trattamento dello sfato superficiale del terreno e modalità di coltivazione e diserbo, costituzione delle aree al servizio dell'impianto (parcheggi, piazzole, ecc.), costituzione dei supporti di sostegno delle cabine prefabbricate."

Questa Sezione, preso atto delle controdeduzioni formulate dalla Società nel corso della Conferenza di Servizi del 25/10/2025, e sulla scorta della documentazione di progetto e degli ulteriori pareri in atti ha ritenuto di poter concludere positivamente il procedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., per la costruzione e l'esercizio con prescrizioni di un impianto fotovoltaico.

- **Comune di Brindisi**, nota congiunta prot. n. 109188 del 23/10/2024, acquista al prot. n. 522937 del 24/10/2024, con la quale riporta i contenuti dei pareri dei Servizi comunali interessati dal procedimento, come di seguito indicato, allegando altresì le comunicazioni di riferimento richiamate:

" [...] Nota Settore Pianificazione e gestione del Territorio [...] Parere negativo alla realizzazione dell'intervento

[...] Nota del Settore AMBIENTE [...] parere negativo alla realizzazione dell'intervento

[...] Nota del Settore Paesaggio [...]

Parere paesaggistico

Si rappresenta che il procedimento paesaggistico non è delegato a questo Ente come da disposizione dell'art.7 della L.20/2009 - Norme per la pianificazione paesaggistica aggiornata l.r. n. 33/2015, "Norma interpretativa alla legge 7 ottobre 2009, n. 20" art.7. [...]

Si rimanda alla comunicazione del Settore Paesaggio Prot. Gen. n. 1090005 del 24/10/2024, che si allega come parte integrate e sostanziale [...]

Contributo Paesaggistico istruttorio

[...] Gli interventi proposti contrasterebbero con le previsioni del PPTR per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il P.P.T.R. in quanto l'impianto, risulterebbe nel complesso in contrasto con quanto previsto dalla Sezione C2 delta Scheda D'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi obiettivi di qualità e nella normativa d'uso e comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi [...]

- **Comune di Brindisi, Settore Urbanistica e Gestione del Territorio, Servizio Pianificazione**, prot. 114954 del 26/10/2023, rimanda al precedente parere trasmesso con nota prot. 109562 del 13/10/2023, e *"Ulteriormente, si evidenzia che il parere di competenza del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio, è riferito esclusivamente al carattere urbanistico. Difatti, la variante di adeguamento del PRG di Brindisi al PUTT/P della Regione Puglia, approvata con DGR n. 1885 del 27 ottobre 2015, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/1980 e dell'art. 5.06 delle NTA del PUTT/P, e, pertanto, ha valore di variante propriamente urbanistica del PRG comunale. A conferma di quanto riportato, nella Delibera di Giunta Regionale n. 1885 del 27 ottobre 2015, mentre al punto 3 sono descritti gli aspetti paesaggistici, al punto 4, che si riporta testualmente di seguito, sono riportati gli aspetti urbanistici legati all'approvazione:*

"4.Aspetti urbanistici

Gli aspetti urbanistici relativi alla Variante di adeguamento del PRG di Brindisi al PUTT/P riguardano specificamente:

- a. Il recepimento e implementazione delle tutele paesaggistiche in ragione di conoscenze di maggior dettaglio con rimodulazione degli Ambiti Territoriali Estesi e ridefinizione delle aree di pertinenza ad aree annesse degli Ambiti Territoriali Distinti.*

Si prende atto che la Variante in questione non comporta alcuna modifica delle destinazioni urbanistiche di zona del PRG attualmente vigente".

- **Comune di Brindisi, Settore Urbanistica e Gestione del Territorio, Servizio Pianificazione**, prot. 109562 del 13/10/2023, con il quale esprime parere “riferito esclusivamente al carattere urbanistico” non favorevole evidenziando i motivi ostativi che potevano essere superati mediante:
- *Modifica del layout dell’impianto fotovoltaico, nel rispetto delle prescrizioni di base dell’art. 3.08 delle NTA PUTT/p;*
- *Modifica della recinzione e della viabilità interna, nel rispetto delle prescrizioni di base dell’art. 3.08 delle NTA PUTT/p;*
- *Delocalizzazione della cabina di consegna, nel rispetto delle prescrizioni di base dell’art. 3.08 delle NTA PUTT/p.”*
- **Comune di Brindisi, IX Ripartizione Assetto del Territorio - Sezione Urbanistica**, prot. 1077 del 20/10/2021, con il quale conferma parere urbanistico espresso con nota prot. n. 2798 del 12/01/2021.
- **Comune di Brindisi, IX Ripartizione Assetto del Territorio - Sezione Urbanistica**, prot. n. 2798 del 12/01/2021.
- **Comune di Brindisi, Settore n. 7 – Paesaggio e Demanio Costiero**, nota n. 109005 del 24/10/2024, acquisita al prot. n. 521665 pari data, con la quale:

“[...] In merito alle competenze, in materia paesaggistica, delegate a questo Ente, si espone quanto segue che:

- 1) le aree dell’intervento non risultano comprendere Beni Paesaggistici (B.P.) per cui è richiesta l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs n.42/2004 e s.m.i.;*
- 2) le aree dell’intervento non risultano comprendere Ulteriori Contesti Paesaggistici (U.C.P.) come individuati nell’art.38 co. 3.1 delle NTA del vigente P.P.T.R. per cui è richiesta il provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui articoli 89 e 91 delle NTA del PPTR.*
- 3) dalla documentazione, agli atti di questo ufficio, non risulta che l’intervento sia assoggettato a procedura di VIA, nazionale e/o regionale, nonché a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, procedimenti che qualificherebbero l’intervento come di “rilevante trasformazione del paesaggio” prerogativa per acquisire il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica ovunque siano localizzate.*

In merito al precedente punto 3) si rileva che dal verbale della Conferenza di Servizi del 05/06/2024 trasmesso dalla stessa Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia – Protocollo N.0360464/2024 del 16/07/2024 (in atti al Comune di Brindisi Prot. Gen. n. 0073795/2024 del 16/07/2024) la Società COLUMNS ENERGY S.p.A. ha indicato che: <<...in relazione alla compatibilità paesaggistica...Il Consiglio di Stato ha evidenziato che “il Progetto in esame non ricade sotto alcun vincolo paesaggistico”. Pertanto, tenuto conto dell’esenzione da procedura ambientale e dell’insussistenza di vincoli nelle aree di intervento, la società ritiene che non sia necessario acquisire un parere di compatibilità paesaggistica”>>.

*Si rileva, inoltre, che dalla relazione paesaggistica (rev. 01/2021) redatta, ai sensi del D.P.C.M. del 12 dicembre 2005, dallo studio MAYA ENGINEERING SRLS, indicata come: “...analisi utile sia nei casi obbligatori di verifica di compatibilità paesaggistica di interventi che interessano aree e beni soggetti a tutela diretta dal Codice (anche ai fini dell’ottenimento dell’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’Art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e sia ai fini della verifica della compatibilità generale di opere di trasformazione potenziale che interessano qualunque tipo di paesaggio...”, viene inoltre affermato che “... **A prescindere dalla sussistenza di Beni Paesaggistici presenti nell’area e dall’applicazione o meno del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e del PPTR, l’intervento rientra tra le opere e interventi di grande impegno territoriale**, così come definite al Punto 4 dell’Allegato Tecnico del D.P.C.M. 12/12/2005, per i quali va comunque verificata la compatibilità paesaggistica. In particolare, l’intervento è ricompreso tra le opere di carattere aerale (punto 4.1) in quanto ricadente nella tipologia “Impianti per la produzione energetica, di termovalorizzazione, di stoccaggio.” **Lo stesso P.P.T.R. (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale) considera l’intervento “di rilevante trasformazione”***

ai sensi dell'art.89 della NTA (Norme Tecniche di Attuazione) del Piano, in quanto assoggettato a procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, sia pure per scelta metodologica e preliminare operata dal Committente....”.

Per tutto quanto sopra rappresentato, si chiede alla Regione Puglia indicazioni sulla base di quale procedimento paesaggistico il Comune di Brindisi debba valutare la coerenza dell'intervento rispetto alle tutele paesaggistiche del vigente P.P.T.R.”.

Si comunica, che qualora la Società COLUMNS ENERGY S.p.A. ritenga necessario di dover attivare il procedimento paesaggistico, la modulistica è reperibile dal sito istituzionale del Comune di Brindisi <http://www.comune.brindisi.it/brindisi/zf/index.php/modulistica> mentre la verifica cartografica dal sito istituzionale del Servizio Funzioni Regionali delegate <http://www.brindisiwebgis.it/>. Al fine dell'avvio dell'iter istruttorio paesaggistico è necessario che l'istanza sia corredata di attestazione dell'avvenuto versamento degli oneri istruttori (comma 2 dell'art.10 bis della l.r. n.20/2009) e diritti di segreteria.

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, Servizio Autorità idraulica**, nota prot. n. 521742 del 24/10/2024, acquisita al prot. n. 521837 pari data;

“[...] Dall'esame della documentazione presente nel succitato link, si evidenzia che il cavidotto MT, interferisce con elementi del reticolo idrografico della Carta idrogeomorfologica della Regione Puglia (approvata con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 48 del 30/11/2009 e recepita con D.G.R. della Puglia n. 176 del 16/02/2015).

I predetti reticoli attraversati risultano in gestione al Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia (Arneo) territorialmente competente, così come riportato nel documento programmatico del Piano Generale di Bonifica adottato dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 42/2023 reperibile al seguente link (<https://www.regione.puglia.it/web/agricoltura/irrigazione-e-bonifica>).

Non sussistendo competenze specifiche di questa Sezione, pertanto, si suggerisce di coinvolgere il ridetto Consorzio di Bonifica, quale Autorità amministrativa competente in materia di polizia idraulica per le aste idrografiche in gestione, ai sensi della L.R. n. 4/2012.”

Con riferimento al coinvolgimento del Consorzio di Bonifica, si prende atto del parere con prescrizioni espresso dal Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia prot. n. 29822 dell'8/10/2024 richiamato in atti.

- **Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Opere Pubbliche, Servizio Gestione Opere Pubbliche**, con nota protocollo n. 91823 del 20/02/2025, richiama la nota circolare prot. n. 20742 del 16/11/2023, recante l'elenco puntuale degli elaborati afferenti il procedimento espropriativo, e la Determinazione Dirigenziale n. 762 del 09/10/2024 con la quale “è stata approvata la seguente documentazione:

- modulo per la “Dichiarazione di manleva”;
- modulo per l’“Istanza di delega all’esercizio dei poteri espropriativi”, utilizzabile dalle Società proponenti che intendono richiedere la delega all’esercizio dei poteri espropriativi ex art. 6 co. 9-bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- documento recante le “Indicazioni operative per Società proponenti opere di pubblico interesse” reperibile, da parte delle Società proponenti, sul sito istituzionale della Regione Puglia all’interno del portale tematico “Territorio, mobilità e Infrastrutture”, Sezione Tematica “Opere Pubbliche e Infrastrutture”, pagina di approfondimento “Autorità Espropriante” di cui al seguente link: https://www.regione.puglia.it/web/territorio-mobilita-e-infrastrutture/autorita%20espropriante?_back_url=%2Fweb%2Fgest%2Fricerca%3Fq%3Dordinanza%2Bn%2B240%26modified%3Dpast-month%26delta%3D60”.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- questa Sezione, con la nota prot. n. 84116 del 17/02/2025 invitava la Regione Puglia – Servizio Gestione

Opere Pubbliche, a voler fornire il proprio contributo istruttorio al fine di consentire alla scrivente Sezione di poter provvedere alle incombenze inerenti alla “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L.R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

- Il Servizio Gestione Opere Pubbliche, con nota protocollo n. 91823 del 20/02/2025, richiama la nota circolare prot. n. 20742 del 16/11/2023, recante l’elenco puntuale degli elaborati afferenti il procedimento espropriativo, e la Determinazione Dirigenziale n. 762 del 09/10/2024.
- Questa Sezione provvedeva a trasmettere propria nota di *“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alla ditta catastale in indirizzo proprietaria dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* con prot. nn. 92716/2025, 92726/2025, 92733/2025, 92739/2025, 92743/2025, 92746/2025, 92749/2025, 92754/2025, 92756/2025, 92763/2025, 92769/2025 del 20/02/2025, prot. n. 0093964/2025 del 21/02/2025 e prot. n. 143325 del 19/03/2025 .
- Alcune delle ditte catastali interessate dal progetto in questione, con nota acquisita al prot. n. 0206126 del 17/04/2025, trasmettevano a questa Sezione la diffida e messa in mora riferita alla procedura espropriativa.
- Questa Sezione, con nota prot.n. 0217851 del 28/04/2025 trasmetteva alla Società e a quanti altri interessati, la nota di cui al prot.n. 0206126 del 17/04/2025 inerente alle osservazioni di alcune ditte catastali in ordine alla procedura finalizzata all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, cui la Società riscontrava con nota acquisita al prot. n. 265320 del 19/05/2025.
- Una ditta catastale interessata dal progetto in questione, con nota acquisita al prot.n. 0240428 del 07/05/2025, trasmetteva a questa Sezione la “contestazione avvio procedura di esproprio relativa alla costruzione ed esercizio” dell’impianto di questione e relativa ai terreni identificati al catasto al Foglio 153, particelle n.486, 489 e 492 del Comune di Brindisi esprimendo formalmente la propria contestazione in merito all’avvio della procedura di esproprio riguardante i suddetti terreni.
- Questa Sezione, con nota prot.n. 0249127 del 12/05/2025 trasmetteva alla Società e a quanti altri interessati, la nota di opposizione prot.n. 0240428 del 07/05/2025 sopra richiamata, cui la Società riscontrava, con nota acquisita al prot. n. 0249213 del 12/05/2025 e successiva nota acquisita al prot. n. 0273071 22/05/2025, fornendo le controdeduzioni alle osservazioni giunte in merito alla procedura finalizzata all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.

Con riferimento alle opere di connessione (Codice di rintracciabilità: **222171758** E-Distribuzione):

- in data 20/09/2019 prot. n. 416299 la E-Distribuzione S.p.A. ha comunicato alla Alta Energia s.r.l. il preventivo di connessione elaborato secondo le seguenti condizioni:
- potenza in immissione richiesta (art. 1.1,dd del TICA) 5990 kW;
- potenza massima in immissione con connessione nel punto della rete indicato dal richiedente (art. 6.4 del TICA) 5990 kW;
- potenza nominale dell’impianto di produzione 5990 kW;
- potenza ai fini della connessione 5990 kW;
- in data 22/11/2019 la Alta Energia s.r.l. ha accettato la STM suddetta;
- in data 22/03/2021 con lettera prot. 1121986, E-Distribuzione S.p.A. ha comunicato alla Columns Energy s.p.a. **l’esito positivo** della voltura della pratica 222171758 per la connessione dell’impianto di produzione sito in Masseria Maffei , SN - Brindisi (BR), POD IT001E744219086 , con potenza in immissione richiesta di 5990 kW.
- in data 10/12/2021 la Columns Energy s.p.a ha fatto richiesta a E-Distribuzione S.p.A. di modifica del preventivo di connessione elaborato secondo le seguenti condizioni:
- potenza in immissione richiesta (art. 1.1,dd del TICA) 5980 kW;

- potenza massima in immissione con connessione nel punto della rete indicato dal richiedente (art. 6.4 del TICA) 5980 kW;
- potenza nominale dell'impianto di produzione 5980 kW;
- potenza ai fini della connessione 5980 kW;
- in data 07/03/2022 con lettera prot. 1898607, E-Distribuzione S.p.A. ha comunicato alla Columns Energy s.p.a il preventivo di connessione e la STM con i seguenti dati identificativi:
- punto di connessione dell'impianto in oggetto alla rete MT con tensione nominale 20000 V ed identificato con il codice di rintracciabilità della richiesta 222171758;
- Indirizzo: Masseria Maffei, SN - Brindisi
- Comune: Brindisi 72100 (BR)
- codice POD: IT001E744219086 (Art. 37, c.1, Delibera 111/06),
- codice presa: 7404118400010
- codice fornitura: 744219086.
- in data 07/05/2022 la Columns Energy s.p.a. ha accettato la STM suddetta dichiarando di non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione;
- in data 12/09/2025 con lettera prot. 8229740, E-Distribuzione S.p.A. ha comunicato alla SOLAR ENERGY AEPV10 l'**esito positivo** della voltura della pratica 222171758 per la connessione dell'impianto di produzione sito in Masseria Maffei, SN - Brindisi (BR), POD IT001E744219086 , con potenza in immissione richiesta di 5980 kW, acquisita al prot. n. 493257 del 12/09/2025.

Con riferimento alla verifica di interferenza dell'impianto con ostacoli e pericoli per la navigazione aerea, come definite dal regolamento ENAC, la Società ha depositato sul portale regionale "Sistema Puglia" una asseverazione di non interferenza del 06/04/2021; questo Ufficio, pertanto, ritiene assolto l'obbligo della Società di effettuare la suddetta verifica.

Con riferimento alla verifica di interferenza con linee ferroviarie, la Società ha depositato sul portale regionale "Sistema Puglia" una dichiarazione di non interferenza del 31/03/2021 trasmessa alle Ferrovie del Sud Est; questo Ufficio, pertanto, ritiene assolto l'obbligo della Società di effettuare la suddetta verifica.[FC1]

Con riferimento alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022:

- il Comune di Brindisi, con nota prot. n. 109188 del 23/10/2024, acquista al prot. n. 522937 del 24/10/2024, trasmetteva lo schema di convenzione approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 374 del 21/11/2023;
- la Società, con nota acquisita al prot.n. 0509403 del 17/10/2024, ha trasmesso al Comune di Brindisi l'Allegato alla Deliberazione G.C.n. 374 del 21/11/2023 con le proposte di revisione e l'importo del contributo economico proposto.

CONSIDERATO CHE la Società, con comunicazione acquisita agli atti dell'ufficio al prot. n. 0658782 del 21/11/2025, ha comunicato di aver depositato sul portale telematico Sistema Puglia:

- il progetto definitivo, adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi e riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi";
- ai sensi e per gli effetti del c. 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., evidenza della piena ed effettiva disponibilità dell'area su cui si andrà a realizzare l'impianto;
- un'asseverazione, resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della società si è impegnato a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;

- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato ha attestato che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
- una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato ha attestato che _ *"il progetto esecutivo relativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica da 6,60 MWp da realizzarsi nel territorio del Comune di Brindisi (BR) , con relative opere di connessione alla RTN di E-Distribuzione, non interessa produzioni agricole che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P., I.G.T., D.O.C. e D.O.P."*;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti in fase esecutiva.

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
 - ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario; Sezione Erario, Codice tributo 1552, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;
 - ha preso atto dei contenuti della nota prot. n. 529324 del 30/09/2025 con cui questa Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate e a ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti, che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 *"Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica"*, per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessate dall'intervento;
 - in data 17/12/2025 ha sottoscritto, nei confronti della Regione Puglia, l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010; trasmesso con nota prot.n. 575960 del 15/10/2025 al Servizio Contratti e Programmazione Acquisiti, repertoriato al numero 027062 del 17/12/2025;
 - il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto allorquando controfirmato, in modalità digitale, dalla Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili;
 - ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
1. Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 2. Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 3. Comunicazione di informativa antimafia PR_BZUTG_Ingresso_0062595_20251210, fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011,

per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di sopravvenuta positività dell'informativa antimafia.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- di un impianto fotovoltaico di potenza nominale prevista pari a 6,60 MWp in DC e 5,98 MW in AC, e delle relative opere e infrastrutture connesse ricadenti nel comune di Brindisi (BR);
- opere ed infrastrutture di connessione alla RTN di E-Distribuzione tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT SAN PAOLO CP.

Tale soluzione di connessione prevede la realizzazione di:

- n.3 cabine di campo;
- n.1 cabina di consegna connessa in antenna;
- cavo interrato 185mm²;
- cavo aereo 150 mm²
- Le opere ed infrastrutture strettamente connesse e funzionali alle precedenti (codice pratica 222171758 gestore di rete E-Distribuzione S.p.A.).

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore

Arch. Adriano Maldera

Valutazione di impatto di genere: neutro.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *"Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile*.
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- la D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *"Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" e delle "Linee Guida Procedura Telematica"*.
- il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla *"protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati"* e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *"modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0"*;
- il D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *"D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B)"*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *"Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento"*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *"Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22"*;
- la L.R. 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell'Ambiente;
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- la L.R. 28/2022 e s.m.i *"Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica"*, per cui possono essere previste misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese,
- la Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2084 *"buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile"*;
- la D.G.R. del 3 luglio 2023, n. 938 recante *"D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati"*;
- la DGR 17 luglio 2023, n. 997 *"Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia"*;
- il DL n. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, recante disposizioni urgenti per le imprese

agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;

- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118"; non applicabile *ratione temporis* al procedimento di che trattasi, al quale continua ad applicarsi la disciplina previgente, in particolare il D lgs 387/2003 e ss.mm.ii.

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- con riferimento alla **compatibilità ambientale**, con nota prot.n.40555 del 7/12/2023, acquisita al prot. n. 15549 pari data, la Provincia di Brindisi riscontrava la nota sopra citata dichiarando che *"il proponente, con nota in atti al prot. n. 30962 del 20/09/2023, ha dichiarato che il progetto è localizzato in un'area qualificata come idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater, del d.lgs. n. 199/2021"*.
- Con nota acquisita al prot.n. 15577 del 7/12/2023, la Società proponente dichiarava che, *"come accertato dal Consiglio di Stato, il Progetto ricade in area idonea e, allo stesso tempo, risulta addirittura al di fuori delle aree non idonee. Con la conseguenza per cui la compatibilità ambientale deriva direttamente dalla legge, essendo escluso dal procedimento di VIA secondo una precisa scelta compiuta a monte dal Legislatore."*
- Le disposizioni normative richiamate rivengono dall'articolo 47 del D.L. 13/2023, e nello specifico al comma 1-bis (introdotto in sede di conversione dalla L. 41/2023), che disciplina le esenzioni dalle valutazioni ambientali per specifici progetti in aree idonee;
- con riferimento alla compatibilità paesaggistica, il Comune di Brindisi Settore n. 7 – Paesaggio e Demanio Costiero, con nota n. 109005 del 24/10/2024 dichiarava che:

1. le aree dell'intervento non risultano comprendere Beni Paesaggistici (B.P.) per cui è richiesta l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs n.42/2004 e s.m.i.;

2. le aree dell'intervento non risultano comprendere Ulteriori Contesti Paesaggistici (U.C.P.) come individuati nell'art.38 co. 3.1 delle NTA del vigente P.P.T.R. per cui è richiesta il provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui articoli 89 e 91 delle NTA del PPTR.

- il D.L. 63/2024, c.d. "Decreto Agricoltura" (e il D.L. 175/2025) ha introdotto restrizioni severe per il fotovoltaico in zona agricola, imponendo di norma l'uso di impianti agrivoltaici che preservino la continuità colturale (moduli elevati da terra). Tuttavia, queste limitazioni **non si applicano** ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore delle norme restrittive, sia stata già avviata una procedura amministrativa (compresa quella di valutazione ambientale, ove necessaria) per l'ottenimento dei titoli;
- la comunicazione, prot. 529324 del 30/09/2025, con la quale questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto.

DATO ATTO CHE:

- con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione

Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Solar Energy AEPV10 S.r.l.** in data 17/12/2025;

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificamente:

- ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**", la Società **Solar Energy AEPV10 S.r.l.** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori;
- considerato che l'integrazione agricola è parte integrante della soluzione progettuale proposta, provvedere all'esercizio integrato della produzione energetica e di quella colturale del sito interessato dalle opere, per tutto il periodo di esercizio dell'impianto;

Precisato che

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 529324/2025 del 30/09/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario istruttore e dal Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

Di provvedere al rilascio, alla **Solar Energy AEPV10 S.r.l.**, con sede in via Sebastian Altmann 9, Bolzano (BZ), P. IVA 03274620214, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai commi 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto fotovoltaico di potenza nominale prevista pari a 6,60 MWp in DC e 5,98 MW in AC, e delle relative opere e infrastrutture connesse ricadenti nel comune di Brindisi (BR);
- opere ed infrastrutture di connessione alla RTN di E-Distribuzione tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT SAN PAOLO CP(codice pratica 222171758 gestore di rete E-Distribuzione S.p.A.).

Tale soluzione di connessione prevede la realizzazione di:

- n.3 cabine di campo;
- n.1 cabina di consegna connessa in antenna;
- cavo interrato 185mm²;
- cavo aereo 150 mm²

- le opere ed infrastrutture strettamente connesse e funzionali alle precedenti

tutte ricadenti nel Comune di Brindisi.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n. 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia. Anche nelle more di tale stipula ai sensi della deliberazione regionale, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia del presente provvedimento.

ART. 4)

La **Solar Energy AEPV10 S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.

Laddove le opere elettriche siano realizzate dal gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n. 49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto, il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, di apporre, limitatamente a queste ultime (opere di connessione alla RTN), il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del

D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica con la nota n. 520914 del 25/09/2025.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019 nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al

paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione Unica.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili;
- f) emissione di provvedimenti interdittivi o aventi comunque l'effetto di limitare la capacità giuridica della società destinataria.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei

provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini

dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 42 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:

all'Albo Telematico, ovvero

- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (DVA) e all'attenzione del CT VIA e della CT PNRR - PNIEC;
 - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ex Divisione VIII - Sezione UNMIG dell'Italia meridionale;
 - al Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto;
 - al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Div. VII - Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise;
 - al Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi;
 - al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture- Sezione Opere pubbliche e infrastrutture della Regione Puglia:
 - Servizio Gestione Opere Pubbliche;
 - Servizio Autorità Idraulica;
 - Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, ONC e Riforma fondiaria;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia:
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali;

- Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
- Servizio Usi civici;
- Servizio Gestione Opere Pubbliche;
- al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali- Servizio Territoriale di Brindisi
- alla Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- ad Arpa Puglia;
- alla Provincia di Brindisi;
- al Comune di Brindisi;
- al Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia;
- ad ANSFISA;
- ad AQP S.p.A.;
- all'ENAC;
- a SNAM Rete Gas S.p.A.;
- al GSE S.p.A.;
- a E-Distribuzione S.p.A.;
- a Innovapuglia S.p.A.;
- alla **Solar Energy AEPV10 S.r.l.**, in qualità di destinataria diretta del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Vista Proposta: Codice Cifra 159/DIR/2026/00010

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione
Adriano Maldera

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione
Adriano Maldera

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace